



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 35**

**Del 26-05-2020**

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI RIAPERTURA DELLE ATTIVITA ECONOMICHE SOSPese IN RAGIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO. RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO SETTIMANALE**

**IL SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**Richiamato il DPCM 17 maggio 2020**

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 del Presidente della Regione Siciliana che detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

**VISTE** le Ordinanze Ministero della Salute 20 e 22 Marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza 22 marzo 2020, emanata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

**VISTO** il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 01 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM 26 aprile 2020 che sostituisce il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionali;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia seppure in discesa;

**RITENUTO** di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nelle precedenti ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace diradamento sociale, alle disposizioni generali di cui all'art. 1 punto f) del DPCM del 10 aprile 2020.

**RITENUTO** necessario adottare, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche al fine di adeguare tali misure all'attuale situazione epidemiologica in deciso declino, seppure senza diminuire l'attenzione e l'adozione delle misure minime di contrasto;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa a far data dal 27 maggio 2020 e fino a disposizioni di legge relative al contrasto ed alla prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid- 19, è consentita la riapertura, in via sperimentale, delle attività relative al mercato settimanale così suddiviso:

- A) Settore alimentare disposto in zona Villaggio Aldisio;
- B) Settore non alimentare disposto in Via S. Elena;

Gli ambulanti dovranno posizionarsi negli spazi indicati dal personale della POLIZIA Municipale presente sul posto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La distanza tra i banchi di vendita è di almeno un metro;
- E' fatto obbligo ai venditori dell'uso di idonei dispositivi di protezione individuale, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;
- E' fatto obbligo in ai clienti in attesa o impegnati nell'acquisto, dell'utilizzo di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro;
- La merce può essere servita esclusivamente dai venditori, senza alcuna manipolazione da parte del cliente/acquirente;
- E' fatto obbligo ai clienti di uscire dall'area mercatale immediatamente dopo aver ultimato gli acquisti;
- E' fatto obbligo assoluto di evitare assembramenti, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;

- Alla Polizia Locale è demandato il compito di far adottare, da parte dei venditori e dei clienti, tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività, nonché al controllo e contingentamento degli accessi;
- Per quanto non espressamente stabilito e disciplinato, si rimanda alla normativa generale di carattere Nazionale e Regionale, nonché alle norme speciali emanate in ragione dell'emergenza sanitaria in atto;

## **DEMANDA**

### **Alle Forze dell'Ordine:**

1. di provvedere a far rispettare la presente ordinanza, emanata in conformità alle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, e da ultimo il DPCM 17 MAGGIO 2020

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe, per tutti i provvedimenti che ne conseguono. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso al T.A.R., Sicilia sezione di Catania, ovvero entro 120 giorni dalla sua pubblicazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente viene altresì trasmessa a: 1) Prefettura di Enna; 2) Comando Carabinieri di Valguarnera; 3) Questura di Enna; 4) Ufficio di Polizia Locale di Valguarnera Caropepe.

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draia*